0

Regolamento per la tutela del dipendente

che effettua segnalazioni di illeciti

(Whistleblowing)

*L’aggiornamento del presente regolamento, predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Sispi S.p.A. con delibera del 26 gennaio 2018****.***

**1. INQUADRAMENTO NORMATIVO**

L’introduzione nell’ordinamento nazionale di un’adeguata tutela del dipendente (pubblico e privato) che segnala condotte illecite dall’interno dell’ambiente di lavoro è prevista in convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d’Europa) ratificate dall’Italia, oltre che in raccomandazioni dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, talvolta in modo vincolante, altre volte sotto forma di invito ad adempiere. La legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ha recepito tali sollecitazioni, sia pure limitatamente all’ambito della pubblica amministrazione, con la disposizione contenuta nell’art. 1, co. 51, che introduce, nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i., l’art. 54-bis il cui primo comma, *modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179 in materia di whistleblowin*g, recita: «Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'[articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm), ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.».

La stessa norma disciplina, poi, nei successivi commi:

* il divieto a rivelare il nome del segnalante nei procedimenti disciplinari (tutela anonimato)
* il controllo del Dipartimento della Funzione Pubblica sui procedimenti disciplinari discriminatori (divieto di discriminazione)
* la sottrazione delle segnalazioni dal diritto di accesso di cui alla legge n. 241/90 e s.m.i.

Sispi S.p.A., pur nella propria qualifica di organismo di diritto privato in controllo pubblico, intende conformarsi alle suddette prescrizioni normative nonché agli indirizzi forniti dal Piano Nazionale Anticorruzione e dall’ANAC.

**2. DEFINIZIONE DI WHISTLEBLOWING/SEGNALAZIONE**

Con la generica espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente che in ambito aziendale riferisce condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Attraverso la segnalazione, il whistleblower contribuisce all’emersione di situazioni di degenerazione e di malfunzionamenti del sistema interno alla singola gestione societaria e inoltre, partecipa ad un processo di prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la Società.

**3. PRINCIPI GENERALI E SCOPO DEL REGOLAMENTO**

Con il presente Regolamento si intende tutelare il dipendente che segnala illeciti ed, in particolare:

* chiarire i principi ispiratori dell’istituto e il ruolo del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (“RPC”) quale destinatario della segnalazione;
* precisare le modalità di gestione delle segnalazioni, attraverso un iter procedurale definito, che prevede termini certi per l’avvio e la conclusione dell’istruttoria;
* dettagliare le modalità che verranno seguite per tutelare la riservatezza dell’identità del dipendente che effettua la segnalazione, del contenuto della segnalazione e dell’identità di eventuali soggetti indicati.

Il presente regolamento intende rimuovere i fattori che possono disincentivare o ostacolare il ricorso all’istituto, come ad esempio dubbi e incertezze circa le modalità da seguire e timori di ritorsioni o discriminazioni. L’obiettivo perseguito è, pertanto, quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative in merito all’oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento. Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante sin dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla stessa. Ciò, tuttavia, non significa che le segnalazioni siano anonime. Il dipendente che segnala illeciti è tenuto a dichiarare la propria identità al fine di vedersi garantita la tutela dell’istituto del whistleblowing.

**4. CONTENUTO E OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE**

**4.1 IL CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE**

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili affinché il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, figura identificata da ANAC quale destinatario precipuo della segnalazione, possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti posti alla sua attenzione.

 A tale scopo, la segnalazione deve preferibilmente contenere gli elementi di seguito indicati:

* identità del soggetto che effettua la segnalazione;
* descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione;
* le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi, se conosciute ;
* le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati, se conosciute ;
* l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
* l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
* ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni sono gestite attraverso un sistema informatico ma possono anche essere recapitate a mezzo posta ordinaria, posta interna e mail indirizzate al RPC ( prevenzionecorruzione@sispi.it )

**4.2 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE**

Le condotte illecite oggetto di segnalazione meritevole di tutela, secondo le indicazioni fornite dall’ANAC nelle recenti Linee guida sul whistleblower, adottate con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, non si riferiscono soltanto a quelle che integrano le fattispecie delittuose di cui al titolo II Capo I del codice penale (delitti contro la PA), ma anche alle situazioni in cui nel corso dell’attività amministrativa si riscontri l’abuso del potere affidato ad un soggetto per ottenere vantaggi privati, oppure casi in cui si evidenzi un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite (es.: sprechi, nepotismo, demansionamenti, , assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni).

 Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza e quindi:

* quanto si è appreso in virtù dell’ufficio rivestito;
* notizie acquisite, anche casualmente, in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative;
* informazioni di cui il dipendente sia venuto comunque a conoscenza e che costituiscono fatto illecito.

Quanto ai fatti denunciati, è opportuno che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nell’accezione sopra indicata, e pur non potendosi richiedere ai fini di un accertamento veri e propri elementi di prova, è altresì opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di consentire di effettuare le dovute verifiche.

**4.3. SEGNALAZIONI ANONIME**

La tutela dell’anonimato, prevista dalla L. 190/2012, non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima. La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili. Il RPC prenderà in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

**4.4. VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE**

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPC che vi provvede, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna. Qualora, all’esito della verifica, la segnalazione risulti non manifestamente infondata, il RPC, in relazione alla natura della violazione, potrà provvedere a:

* inoltrare la segnalazione all’Autorità giudiziaria competente, alla Corte dei Conti, all’ANAC per i profili di rispettiva competenza;
* comunicare la segnalazione alla Direzione aziendale per l’acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
* inoltrare la segnalazione a chi di competenza per i profili di responsabilità disciplinare;
* inoltrare la segnalazione all’ Organismo di Vigilanza.

Nel caso di trasmissione della segnalazione ai soggetti terzi interni alla società sovramenzionati dovrà essere inoltrato solo il contenuto della stessa, eliminando tutti i riferimenti dai quali sia possibile identificare il segnalante. La trasmissione avverrà avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da soggetto cui l’ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell’art. 54 bis D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..

**5. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER**

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell’art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l’identità del whisteblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e può essere estratta dal sistema unicamente dal RPC. La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento. Per quanto concerne, in particolare, l’ambito del procedimento disciplinare che potrebbe conseguire alla segnalazione, l’identità del segnalante può essere rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato solo nei casi in cui:

* vi sia il consenso espresso del segnalante;
* la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell’incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest’ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell’ambito delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241/90 s.m.i.. Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi del presente regolamento vige il divieto di discriminazione, non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato siano entrambi dipendenti della Società. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito al RPC o all’Autorità Giudiziaria deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione al RPC che, valutata tempestivamente la sussistenza degli elementi, potrà segnalare l’ipotesi di discriminazione:

* al Responsabile UO/Funzione/Servizio di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione
* alla Direzione aziendale nel caso si tratti di un Dirigente
* alla procura della Repubblica qualora si verifichino fatti penalmente rilevanti
* all’ Organismo di Vigilanza

Tutto quanto sopra, fermo ed impregiudicato il diritto del dipendente di dare notizia dell’accaduto alle organizzazioni sindacali, di adire l’autorità giudiziaria competente o di notiziare personalmente l’Organismo di Vigilanza della Società.

**6. RESPONSABILITÁ DEL WHISTLEBLOWER**

Il presente regolamento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice Penale e dell’art. 2043 del Codice Civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso del regolamento, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell’istituto.

**7. PROCEDURA TRASMISSIONE/ RICEZIONE /GESTIONE SEGNALAZIONI**

**Fasi della segnalazione**

Le segnalazioni di illeciti, di irregolarità e di condotte corruttive possono essere effettuate dai dipendenti attraverso l'utilizzo dell'applicazione predisposta e verranno inoltrate direttamente al RPC.

La segnalazione si declina nelle seguenti fasi:

*FASE 1 – ACCESSO E COMPILAZIONE*

Il dipendente compila la segnalazione direttamente accedendo al seguente indirizzo <http://192.168.20.217/idea/pr/switchforward.do?forward=main_home&stato=login>

In alternativa il dipendente può effettuare la segnalazione utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale al seguente indirizzo <http://www.sispi.it/public/images/articoli/Modello%20per%20la%20segnalazione%20da%20parte%20del%20cittadino%20di%20condotte%20illecite.pdf>

*FASE 2 – INOLTRO AL RPC*

I dati della segnalazione scorporati dai dati identificativi del segnalante, vengono automaticamente inoltrati, per l’avvio tempestivo dell’istruttoria al RPC; il Responsabile riceverà una comunicazione via e-mail di avvenuta presentazione di una segnalazione, con il codice identificativo della stessa (senza ulteriori elementi di dettaglio). Il Responsabile accede alla propria area riservata e alle informazioni di dettaglio delle varie segnalazioni ricevute. I dati identificativi del segnalante sono custoditi, in forma crittografata e sono accessibili solamente al RPC.

*FASE 3 – ITER DELLA SEGNALAZIONE*

Il RPC, che eventualmente può avvalersi di un gruppo di lavoro ad hoc, prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione con l’adozione delle necessarie cautele, provvedendo alla definizione dell’istruttoria nei termini di legge. Si precisa che resta impregiudicato il diritto del lavoratore a ricorrere all’ Autorità Giudiziaria competente.

**8. ATTIVITA’ DEL RPC**

Le segnalazioni pervenute, i relativi atti istruttori e tutta la documentazione di riferimento, dovranno essere conservate e catalogate in apposito archivio debitamente custodito.

Il RPC rende conto nella Relazione Annuale di cui all’art. 1 comma 14 della Legge 190/2012, con modalità tali da garantire la riservatezza dei segnalanti, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento.

Il RPC ha il compito di assicurare la diffusione del presente regolamento a tutti i dipendenti mediante la pubblicazione dello stesso sul sito internet aziendale.

**9. SEGNALAZIONE ALL’ANAC**

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è competente a ricevere (ai sensi dell’art. 1, comma 51 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell’art. 19, comma 5 della legge 11 agosto 2014, n. 114) segnalazioni di illeciti di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. E’ perciò stato istituito un protocollo riservato dell’Autorità, in grado di garantire la necessaria tutela del segnalante. ANAC assicura la riservatezza sull’identità e lo svolgimento di un’attività di vigilanza, al fine di contribuire all’accertamento delle circostanze di fatto e all’individuazione degli autori della condotta illecita. Le segnalazioni, ivi incluse quelle che riguardano l’RPC dovranno essere inviate all’indirizzo ANAC whistleblowing@anticorruzione.it